



Consistenti del Lavoro

▼ Consiglio Nazionale dell'Ordine

Viale del Caravaggio 84

00147 Roma

Tel. 06 549361 - Fax 06 5408282

e-mail consiglionazionale@consistentidellavoro.it

e-mail pec consiglionazionale@consistentidellavoropec.it

C.F.: 80148330584



Roma, 1° febbraio 2017

Prot. 0001042/U/EQUITALLIA-INPS

VIA EMAIL

Preg.mi

**AMMINISTRATORE DELEGATO DI
EQUITALLIA S.P.A.**

Dott. Ernesto Maria Ruffini

segreteria.ad@equitaliaspa.it

DIRETTORE GENERALE DELL'INPS

Dott.ssa Gabriella Di Michele

gabriella.dimichele@inps.it

Oggetto: problematiche relative alla definizione agevolata di cui al D.L. n. 193 del 22 ottobre 2016, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225.

Com'è noto il decreto legge in oggetto, introduce una nuova forma di definizione agevolata dei ruoli affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016.

Il contribuente che intende accedere alla procedura deve, entro il 31 marzo 2017, inviare all'agente di riscossione apposita dichiarazione, con il modulo "DA1" pubblicato in data 05 novembre 2016 sul sito web di Equitalia.

L'agente della riscossione, entro il 31 maggio 2017, ha l'obbligo di comunicare a chi ha presentato la domanda, il nuovo importo dovuto e le relative scadenze di pagamento delle rate richieste.

Possono accedere alla definizione agevolata anche i contribuenti che hanno in essere una dilazione di pagamento, a condizione che rispetto ai piani rateali, risultino pagati tutti i versamenti con scadenza dal 1 ottobre 2016 al 31 dicembre 2016. La presentazione della domanda di definizione agevolata consente di sospendere, fino alla scadenza della prima o dell'unica rata, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate con scadenza successiva al 31 dicembre 2016.



L'agevolazione consiste nella esclusione dall'importo debitorio di sanzioni ed interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del D.P.R. 602/1973, e delle sanzioni aggiuntive di cui all'art. 27, comma 1, del D.Lgs. 46/1999.

I debiti previdenziali, pertanto, entrano pienamente nell'oggetto della definizione agevolata. Per quanto attiene alle sanzioni civili che accompagnano il debito contributivo, ex art. 116, Legge 388/2000, non rientrano nella definizione agevolata quelle calcolate dall'Inps e trasferite nell'avviso di addebito.

Sono da non pagare, invece, quelle formatesi dopo la notifica del ruolo al debitore (articolo 27, comma 1, del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46).

Ciò posto, si pone il problema di eventuali interferenze di tale agevolazione, con la normativa che disciplina il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (Durc).

Nel decreto fiscale in commento non c'è alcun riferimento al rilascio di tale documento, pertanto, occorre definire la posizione delle aziende in questo breve periodo che intercorre prima degli accoglimenti delle istanze di rottamazione.

L'INPS e l'INAIL per il rilascio della regolarità contributiva non possono che fare riferimento alla disciplina normativa che detta le condizioni per la verifica della stessa regolarità (D.L. 34/2014, nonché Decreto Interministeriale 30 gennaio 2015).

Questo intreccio provocherà la paradossale situazione, per coloro che accederanno alla rottamazione dei ruoli, di risultare non in linea con i pagamenti presso il concessionario.

Le aziende, pertanto, che operano soprattutto per le amministrazioni pubbliche e che hanno presentato l'istanza di rottamazione, saranno considerate prive della regolarità contributiva ai fini del rilascio del Durc (perlomeno fino alla comunicazione di accettazione dell'istanza di rottamazione) e, quindi, si vedranno bloccare i pagamenti delle forniture dei propri servizi.

In verità la predetta situazione non coinvolgerà le aziende che avevano una dilazione in corso al 31 dicembre 2016 con lo stesso concessionario della riscossione, in quanto detta dilazione non viene revocata fino al mancato pagamento di otto rate. Questa condizione, pertanto, permetterà di mantenere la regolarità contributiva, nelle more della definizione dell'agevolazione.

La questione, nel suo complesso, è stata sottoposta all'attenzione dell'Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Ci risulta che il parere è allineato a quanto denunciato dagli stessi Enti previdenziali. E' confermata, pertanto, la tesi del mancato rinvio esplicito alla normativa sulla regolarità contributiva (D.M. 30 gennaio 2015), da parte del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla L.



1 dicembre 2016, n. 225. Conseguentemente, la presentazione dell'istanza di rottamazione dei ruoli porrà il richiedente in una condizione di irregolarità che impedirà il successivo rilascio del Durc positivo.

Altra interessante questione ancora aperta, sempre relativa al debito con Inps e Inail, in attesa di soluzione, è quella relativa alla definizione degli "interessi" che devono essere corrisposti assieme al capitale.

In base all'art. 6, comma 1, del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, citato, i debitori possono estinguere il debito previdenziale senza corrispondere *"..... le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46,....."*.

Per usufruire di tale agevolazione, però, occorre pagare in unica soluzione, o con massimo di 5 rate (di cui tre nel 2017):

- a) le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
- b) le somme maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.

Ciò posto, la questione in corso è relativa a cosa intende il legislatore a proposito degli "interessi" che devono accompagnare il versamento del capitale, condizione per legittimare la rottamazione.

Probabilmente chi ha scritto la norma si riferiva al concetto tipicamente tributario del ristoro del danno subito dal creditore (l'ente impositore) e dovuto al ritardo nel pagamento del debito.

Le sanzioni previdenziali hanno natura di risarcimento civilistico, con distinzione a seconda se si tratti di omissione o evasione.

Come calcolare, pertanto, questi "interessi" da aggiungere al capitale in caso di debito contributivo?

Si auspica una rapida definizione della questione, perché il 31 maggio p.v. è molto vicino e l'agente della riscossione deve avere tutti gli elementi utili per calcolare il quantum realmente dovuto in relazione al ruolo da rottamare.

Cordiali saluti.

II VICE PRESIDENTE
(Vincenzo Silvestri)

VS/vs